



COMUNE DI GUDO VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER LE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE,
ALLE DISPOSIZIONI ED
AI REGOLAMENTI COMUNALI***

APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 39 DEL 19.12.2001

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE, ALLE DISPOSIZIONI ED AI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e ai regolamenti comunali, nel principio della specifica autonomia normativa del Comune.

Art. 2 – Tempi e modalità

Le Ordinanze, Ingiunzioni e Prescrizioni devono essere emesse, a pena di nullità, non oltre 120 giorni dalla data di accertamento delle violazioni.

In caso contrario verranno perseguite le responsabilità e le inadempienze dei responsabili addetti al procedimento.

Art. 3 – Determinazione delle Sanzioni

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano i principi generali di cui alla Sezione 1 del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

Le sanzioni da applicarsi alle violazioni di ordinanze, di disposizioni comunali di prescrizioni amministrative e regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche leggi, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 689/81, dovranno essere determinate entro i seguenti limiti minimi e massimi con un rapporto decuplo tra minimo e massimo stabilito

- Violazioni alle ordinanze da **Euro 52** (L. 100.686) a **Euro 10.320** (L. 19.982.306);
- Violazioni alle disposizioni e prescrizioni da **Euro 52** (L.100.686) a **Euro 10.320** (L. 19.982.306);
- Violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali da **Euro 52** (L. 100.686) a **Euro 10.320** (L. 19.982.306).

Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/81, in caso di reiterazione, possono essere previste anche delle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio di attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'Agente Accertatore.

Art. 4 – Inapplicabilità dell’ammissione al pagamento in misura ridotta

Nei casi di accertate violazioni per opere edilizie abusive, di scarichi abusivi, il pagamento in misura ridotta delle entità previste dalle Leggi in materia non è ammesso.

Restano salve le Norme specifiche che disciplinano la materia.

Art. 5 – Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento assume vigenza dal momento dell’esecutività della delibera di approvazione ed ha validità sino a nuova definizione legislativa della materia.